C.C. n. 22 del 23/04/2025.

COMUNE DI CERGNAGO

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ED ALTRE EROGAZIONI ECONOMICHE A FAVORE DI PERSONE E SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI (articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241)

SOMMARIO

TITOLO I

OGGETTO

Articolo 1 Oggetto

TITOLO II

INIZIATIVE DI SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI

Articolo 2 Sostegno finanziario a favore di soggetti pubblici o privati

Articolo 3 Presentazione istanze e relativi termini

Articolo 4 Erogazione del sostegno finanziario

Articolo 5 Revoca della concessione del contributo

TITOLO III

INTERVENTI DI SOSTEGNO STRAORDINARIO AI RESIDENTI

Articolo 6 Criteri per l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari ed altri vantaggi economici alle persone fisiche residenti

TITOLO IV

TRASPARENZA E PUBBLICITA'

Articolo 7 Pubblicazione del Regolamento e degli atti e informazioni relative alla concessione e revoca dei contributi

TITOLO V

NORME FINALI

Articolo 8 Entrata in vigore

TITOLO 1

OGGETTO

Articolo 1 - Oggetto

1. L'Amministrazione Comunale, nell'ambito dei propri compiti istituzionali, provvede alla concessione di contributi ed altre erogazioni economiche, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, a favore di istituzioni, associazioni, organizzazioni ed altri enti o soggetti pubblici e privati , con esclusione di quelli costituiti o promossi da partiti, movimenti politici o organizzazioni sindacali, per la realizzazione, nell'ambito del territorio comunale o, comunque, a beneficio della comunità locale, di attività ed iniziative educative, di informazione e formazione, di promozione e aggregazione sociale e per altri interventi o servizi, svolti in forma continuativa nel corso dell'anno, o per attività di tipo occasionale ovvero per i singoli progetti, nei seguenti campi:

a) Sociale ed assistenziale;

b) Istruzione, formazione, ricerca scientifica;

c) Cultura, arte e tutela dei beni storici ed artistici;

d) Sport e tempo libero;

e) Tutela dell'ambiente;

f) Turismo;

g) Promozione del tessuto economico locale;

h) Protezione civile;

i) Attività umanitarie e di sostegno alla pace;

2. L'Amministrazione, sempre con riguardo ai propri compiti istituzionali, provvede all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari ed altri vantaggi economici di qualunque genere alle persone fisiche residenti per particolari finalità di cui ai punti a) b) e d).

3. L'attribuzione di interventi economici può essere, altresì, disposta in casi adeguatamente motivati, per sostenere specifiche iniziative istituzionali, anche in ambito nazionale, a carattere celebrativo oppure con fini di aiuto e solidarietà verso comunità colpite da calamità o altri eventi ed iniziative di rilevante significato sociale, culturale o assistenziale. Gli interventi di cui al presente comma sono disposti dalla Giunta Comunale.

TITOLO II
INIZIATIVE DI SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI

Articolo 2 - Sostegno finanziario a favore di soggetti giuridici pubblici o privati

1. Il sostegno finanziario di cui all'articolo 1, comma 1, viene assegnato dal responsabile del competente servizio, previo indirizzo della Giunta Comunale , cui compete la determinazione del relativo valore, in relazione alle istanze presentate ed in ragione dell'entità delle risorse rese disponibili dal bilancio, sulla scorta dei criteri indicati nei commi seguenti.

2. Criteri per le attività continuative svolte nel corso dell'anno:

a) Natura dell'attività svolta a carattere sussidiario, integrativo o complementare a quella dell'Amministrazione Comunale;

b) Numero di soci, del personale impiegato e degli utenti;

c) Capacità organizzativa ed esperienza acquisita;

d) Situazione economico - patrimoniale derivante dall'ultimo bilancio approvato;

e) Presenza o meno di contributi o sponsorizzazioni di altri soggetti pubblici o privati.

3. Criteri per le attività di tipo occasionale per singoli progetti:

a) Finalità pubblica o di interesse pubblico;

b) Contenuto e valore dell'iniziativa;

c) Soggetti raggiunti e livello di partecipazione previsto;

d) Preventivo di spesa;

e) Presenza o meno di introiti derivanti dall'attività o da sponsorizzazioni e/o contributi di altri Enti pubblici o privati.

4. Il sostegno può anche consistere nella concessione dell'uso agevolato o gratuito di spazi, locali, mezzi o attrezzature di proprietà comunale, da riconoscersi in coerenza con la disciplina regolamentare vigente in materia.

5. In ogni caso, l'ammontare del contributo concesso non può superare la differenza tra le entrate e le uscite del programma di attività ammesso a contributo.

6. La concessione del sostegno finanziario di cui al presente regolamento non conferisce diritto o pretesa alcuna di continuità per gli anni successivi.

Articolo 3 - Presentazione istanze e relativi termini

1. Le domande sono inoltrate al protocollo del Comune dal legale rappresentante del soggetto richiedente e devono contenere le dichiarazioni e la documentazione concernenti

il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 1, comma 1, nonché quelle relative alle situazioni, condizioni e contenuti dell'attività di cui commi 2 e 3 del precedente articolo 2.
2. Le istanze relative alla concessione di contributo per attività continuative svolte nel corso dell'anno devono, di norma, pervenire al protocollo del Comune entro il 31 marzo di ciascun anno. Il termine di conclusione del procedimento, con espressa comunicazione dell'esito al soggetto richiedente, è fissato in 60 giorni.
3. Per le attività o iniziative di tipo occasionale o per singoli progetti le istanze di contributo dovranno essere presentate, di norma, entro 60 giorni dalla data di inizio dell'attività proposta. Il termine di conclusione del procedimento, con espressa comunicazione al soggetto richiedente, è fissato in 30 giorni.

Articolo 4 - Erogazione del sostegno finanziario

1. La concessione del contributo viene effettuata con la condizione che l'iniziativa o la manifestazione si svolga in conformità al programma e al preventivo di spesa presentato. Nel caso di realizzazione parziale, ovvero di costi reali inferiori rispetto al preventivo, il sostegno finanziario del Comune sarà erogato e liquidato in proporzione.
2. E' in facoltà dell'Amministrazione erogare, con provvedimento motivato, un acconto sul contributo assegnato, in relazione all'entità dello stesso e dell'attività da svolgere. L'acconto, comunque, non può essere superiore alla metà del contributo assegnato.
3. La trattazione delle pratiche relative alle richieste per iniziative occasionali o singoli progetti avverrà in rigoroso ordine cronologico di acquisizione. I sussidi verranno erogati nei limiti dello stanziamento appositamente iscritto nel bilancio.
4. A conclusione delle iniziative o manifestazioni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, i soggetti pubblici o privati, per ottenere la liquidazione del contributo, devono presentare, entro il termine di 60 giorni, la seguente documentazione:
a) relazione dettagliata dell'attività svolta o dell'iniziativa realizzata;
b) rendiconto della gestione;
c) copie delle fatture a dimostrazione della spesa sostenuta;
d) materiale di documentazione dell'attività, manifestazione o iniziativa cui si riferisce il sostegno del Comune;
e) Introiti di ogni tipo, compresi i contributi e/o le sponsorizzazioni di altri Enti pubblici o privati;
5. La documentazione di cui al comma precedente è trasmessa al protocollo del Comune dal legale rappresentante del soggetto interessato.

6. Entro 60 giorni dalla presentazione della documentazione di cui al punto precedente (previa adeguata verifica della stessa da parte degli uffici competenti) il Comune provvederà a saldare quanto dovuto.

7. E' fatto divieto dell'uso dello stemma del Comune, salvo nei casi in cui è concesso il patrocinio o si tratti di iniziative realizzate in collaborazione con l'Amministrazione.

Articolo 5 - Revoca della concessione del contributo

1. Nel caso di mancata realizzazione dell'attività o dell'iniziativa ovvero di modifica sostanziale del programma presentato, l'Amministrazione dispone, con propria insindacabile decisione, la revoca della concessione del contributo e il recupero dell'eventuale anticipo già erogato.

2. Parimenti, comporta la revoca della concessione del contributo e il recupero dell'eventuale anticipo, la mancata o parziale presentazione, non giustificata, dalla documentazione di cui al 5° comma dell'articolo 4, nei termini dallo stesso previsti.

TITOLO III
INTERVENTI PER PERSONE FISICHE RESIDENTI

Articolo 6 - Criteri per l'erogazione di contributi a soggetti privati

1. Gli interventi di assistenza e sicurezza sociale, istruzione e formazione, cultura, sport e tempo libero sono finalizzati principalmente:

a) alla protezione, tutela, assistenza sociale della persona residente;

b) al sostegno dell'attività formativa, compresa l'istruzione di ogni ordine e grado;

c) alla promozione della cultura e dello sport come momenti formativi della persona;

d) alla promozione del turismo e del tessuto economico locale;

e) al parziale ristoro di tariffe versate per servizi prestati da enti terzi, in particolari situazioni di disagio relativo alla fruizione di detti servizi.

2. Le forme di intervento per la tutela delle finalità di cui al comma precedente lettere a) e b) possono concretarsi, in mancanza di Istituzioni a ciò preposte nei territorio comunale, in contributi ai soggetti residenti nel territorio del Comune, nel rispetto degli stanziamenti di Bilancio, sulla base di criteri di volta in volta stabiliti dalla Giunta, che tengano conto della situazione economico-finanziaria del nucleo familiare, definita secondo i parametri ISEE.

TITOLO IV

TRASPARENZA E PUBBLICITA'

Articolo 7 - Pubblicazione del Regolamento e degli atti e informazioni Relativi alla concessione e revoca dei contributi

1. Il presente Regolamento è reso pubblico nell'apposita sezione del sito internet istituzionale dell'Ente. Nella medesima sezione, alle condizioni e secondo le modalità previste dalla legge, sono pubblicati gli atti e le informazioni relativi alla concessione dei contributi. Sono altresì resi pubblici, con le stesse modalità, gli eventuali provvedimenti di revoca di cui all'art. 5.

2. Le informazioni di cui al presente titolo sono rese disponibili nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali; è comunque esclusa la pubblicazione dei dati identificativi di persone fisiche destinatarie di contributi, qualora da tali dati siano ricavabili informazioni sullo stato di salute o sulla situazione di disagio economico-sociale degli interessati.

TITOLO V
NORME FINALI

Articolo 8 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal 01 gennaio 2026.

2. Dall'entrata in vigore del presente regolamento è disapplicata ogni altra disposizione regolamentare in materia di contributi ed altre erogazioni economiche contenuta in altro regolamento nonché ogni altra disposizione che risulti non conforme o contrastante con il presente Regolamento.